

Titolo / Title	Regolamento di Funzionamento del Collegio dei Probiviri
Sigla / Reference	RG-20
Revisione / Revision	00
Data / Date	12-06-2017

Redazione	Approvazione	Autorizzazione all'emissione	Entrata in vigore
Il Direttore Generale	Il Collegio dei Probiviri	Il Presidente	03-07-2017

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

PREMESSA

Il Presente Regolamento, redatto in conformità all'Articolo 22 dello Statuto ACCREDIA, stabilisce le modalità operative di funzionamento del Collegio dei Probiviri - di seguito "Collegio" - in coerenza con le competenze degli altri Organi Istituzionali di ACCREDIA.

Fatti salvi i principi statutari, i contenuti del presente Regolamento potranno essere modificati, in qualsiasi momento, dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio.

ART. 1

COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Le candidature a Componente del Collegio sono presentate all'Assemblea dal Presidente di ACCREDIA e vengono preventivamente vagliate dal Consiglio Direttivo. I Soci possono presentare candidature, al di fuori di quelle già esaminate dal Consiglio Direttivo, al più tardi entro 48 ore lavorative dall'orario di convocazione dell'Assemblea. Nel caso di candidature plurime, la votazione si svolge a scrutinio segreto e separatamente per i ruoli di:

- Presidente;
- Componenti Effettivi;
- Componenti Supplenti.

Il Presidente dell'Assemblea distribuisce le schede precompilate, con i nomi dei candidati. Ciascun Socio può esprimere un solo voto e sono ammesse deleghe. Risultano eletti, per i rispettivi ruoli, i candidati che ottengono più voti. In caso di parità, si procede ad una o più votazioni di ballottaggio, che verranno ripetute sino a quando uno dei due candidati non ottenga la maggioranza.

Il Collegio ha un mandato di quattro anni ed è composto da un Presidente, due Componenti Effettivi e due Supplenti, nominati dall'Assemblea tra persone di specchiata moralità e reputazione, con conoscenza dei processi di accreditamento e valutazione della conformità, o con competenze di tipo giuridico. I Componenti svolgono il proprio ruolo senza compenso, ma hanno diritto al rimborso delle spese sostenute. Essi non possono ricoprire nessuna altra carica negli Organi Istituzionali di ACCREDIA e non possono essere individuati tra i Dipendenti, gli Ispettori/Esperti Tecnici in vigenza di incarico.

Il Direttore Generale, a meno che a giudizio della maggioranza del Collegio sia coinvolto direttamente nella controversia in esame, assiste il Collegio e partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Se presente, svolge le funzioni di Segretario e provvede a notificare a tutti i Soggetti interessati le deliberazioni.

In caso contrario, il Collegio potrà chiedere al Presidente di ACCREDIA di essere assistito da un altro Dipendente, con qualifica di Dirigente, o provvedere autonomamente.

I Componenti Supplenti subentrano a quelli Effettivi, in caso di impedimento, temporaneo o permanente, di uno o più dei Componenti Effettivi.

Se l'impedimento è temporaneo, il Supplente seguirà il caso sottoposto all'esame del Collegio fino alla conclusione del procedimento, anche nel caso in cui la ragione dell'impedimento del Componente Effettivo venga meno. Se l'impedimento temporaneo riguarda il Presidente, assume l'incarico di Presidente il Componente Effettivo di età maggiore. In ogni caso subentra il Componente Supplente di età maggiore.

Se l'impedimento è permanente, fermo restando quanto specificato al punto precedente per la gestione dei casi che si dovessero presentare, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile.

ART. 2

COMPITI GIURISDIZIONALI DEL COLLEGIO

Il Collegio è l'Organo deputato ad esaminare e deliberare, con determinazione contrattuale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c., sulle controversie, relative all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto di ACCREDIA, che emergono tra i Soci, ovvero tra i Soci, ex Soci e l'Ente, nonché tra i Soci e gli Organi Istituzionali dell'Ente.

Il Collegio agisce nel rispetto del principio del contraddittorio.

Delibera secondo equità in applicazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché in conformità alle norme imperative, di ordine pubblico e di buon costume.

La decisione ha natura di arbitrato irrituale.

ART. 3

SEDE E CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO

Il Collegio ha sede in Roma, presso la sede legale di ACCREDIA.

Il Collegio, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere riunioni, anche istruttorie, in altre sedi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Collegio il quale, sentito il Direttore Generale, predispone l'avviso di convocazione e l'Ordine del Giorno (OdG), che viene inviato con un preavviso di 10 giorni solari dalla Segreteria Istituzionale ai Componenti del Collegio.

Le riunioni sono costituite con la presenza di tutti e tre i Componenti. È ammessa la partecipazione in videoconferenza. Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno due dei Componenti presenti. Su richiesta, i motivi del dissenso possono essere riportati nel verbale.

Il Collegio ha ampia facoltà di invitare alle riunioni o consultare tutti coloro che ricoprono cariche all'interno dell'Ente, per raccogliere le informazioni ritenute utili per il caso in esame.

Di norma almeno 7 giorni solari prima della riunione, la documentazione prodotta dalle Parti a supporto dei punti iscritti all'Ordine del Giorno dei lavori, viene pubblicata dalla Segreteria Istituzionale in un'apposita area riservata del sito intranet di ACCREDIA, per l'esame da parte dei Componenti del Collegio. In tale area vengono anche pubblicati i verbali delle riunioni precedenti.

Gli atti di parte, i verbali e gli atti istruttori non sono pubblici e vengono immediatamente comunicati alle Parti a cura del Segretario del Collegio o di suo delegato.

Il Presidente del Collegio sentito il Direttore Generale, qualora ne ravvisi l'opportunità, dispone la trasmissione di singoli atti agli Organi di ACCREDIA interessati.

Il Direttore Generale, a meno che non sia direttamente coinvolto nel caso in esame, deve:

- predisporre una sintetica relazione che illustra il caso;
- curare che sia stata resa disponibile nell'area riservata, o trasmettere per e-mail, tutta la documentazione necessaria per la compiuta informazione dei Componenti;
- provvedere a redigere un verbale, che verrà sottoscritto insieme al Presidente del Collegio, allegando tutti i documenti esaminati.

ART. 4

PRESENTAZIONE DEI CASI AL COLLEGIO

I Soggetti titolati ad adire il Collegio sono:

- gli Organi Istituzionali di ACCREDIA (Consiglio Direttivo, Comitato di Indirizzo e Garanzia, Collegio Sindacale e Comitato per l'Attività di Accreditamento), tramite il Presidente dell'Ente;
- i Soci dell'Ente, attraverso il Legale Rappresentante (nel caso dei Ministeri, Soci di Diritto, può sottoscrivere la comunicazione il Capo di Gabinetto o un Dirigente di prima fascia, con livello di Direttore Generale o equiparabile).

I Ricorrenti dovranno presentare un atto scritto inviato per raccomandata (o altro mezzo che assicura l'avvenuta ricezione), al più tardi entro 90 giorni dall'atto contestato o dai fatti accaduti, contenente l'indicazione delle Parti controinteressate, la determinazione dell'oggetto della controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione dello Statuto di ACCREDIA e le domande formulate.

Il ricorso deve essere corredato della documentazione necessaria.

Al ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere allegata la notificazione dello stesso, a mezzo raccomandata o altro strumento che assicura l'avvenuta ricezione, alle Parti controinteressate.

Il ricorso è indirizzato al Collegio ed è depositato presso la Segreteria Istituzionale, all'attenzione del Direttore Generale, che provvederà a trasmetterlo immediatamente al Presidente del Collegio ed al Presidente dell'Ente.

Del deposito è data immediata comunicazione alle Parti controinteressate alle quali il ricorso risulta notificato.

Le Parti controinteressate possono costituirsi, nel termine di 15 giorni, dal deposito del ricorso, depositando memoria, corredata della documentazione necessaria, con l'indicazione delle eventuali domande formulate.

Il ricorso presentato al Collegio non comporta effetto sospensivo degli atti contestati o delle cariche ricoperte, salvo quanto delibererà eventualmente il Collegio in via di urgenza.

ART. 5

GESTIONE DEI CASI

Ciascun Componente del Collegio, prima di procedere all'esame del caso, deve dichiarare l'assenza di conflitto d'interessi o di altri motivi ostativi.

Il Collegio può dichiarare preliminarmente la non ammissibilità del caso, motivandola.

Nel caso in cui sussistano dubbi sull'ammissibilità del caso, il Collegio inviterà le Parti ad illustrare con memorie la relativa questione di ammissibilità.

Il Collegio agisce con discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori, ed ha la possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Le decisioni sull'assunzione, anche d'ufficio, dei mezzi istruttori e sul rigetto di eventuali istanze delle Parti, deve essere preceduta dal contraddittorio.

Le Parti hanno comunque facoltà di assistere all'attività istruttoria e di formulare istanze al Presidente del Collegio, in merito alla conduzione dell'istruttoria medesima.

Terminata l'attività istruttoria, le Parti hanno facoltà di discutere (oralmente o per iscritto, secondo l'insindacabile valutazione del Collegio) la controversia, prima che venga riservata la decisione.

Il Collegio delibera entro 90 giorni, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.

Il termine di cui sopra è prorogabile al massimo per altri 30 giorni, dandone comunicazione alle Parti, per casi particolarmente complessi, o in alcuni periodi dell'anno (agosto, dicembre).

La decisione deve essere motivata per iscritto ed è riportata in apposito verbale, depositato presso la Segreteria Istituzionale.

La decisione è comunicata alle Parti a cura del Segretario del Collegio, per raccomandata o altro mezzo che assicuri la ricezione, entro 10 giorni dal deposito.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

ART. 6

COMPITI CONSULTIVI DEL COLLEGIO

Il Collegio, su richiesta dell'Assemblea, esprime un parere non vincolante in merito alla procedura di esclusione di un Socio.

Il Socio, che sia stato raggiunto da una comunicazione di richiamo da parte del Consiglio Direttivo allo scopo di avviare il procedimento per l'esclusione, può adire il Collegio dei Probiviri, che esprimerà un parere non vincolante all'Assemblea chiamata a deliberare sulla proposta di esclusione.